

Prot. 002/014

Roma, 27 giugno 2014

*Spett.li*

*AZIENDE ESERCENTI SERVIZI AMBIENTALI*

*che applicano i ccnll*

*Federambiente - FISE Assoambiente*

*e, p.c.: Ai Signori Componenti il Consiglio di Amministrazione*

*Ai Signori Componenti il Collegio dei Sindaci*

Oggetto: Prossimi adempimenti: prime indicazioni.

E' in via di definizione l'assegnazione da parte del Fondo FASDA a una Compagnia assicurativa della gestione delle prestazioni previdenziali/assistenziali, integrative del Servizio sanitario nazionale, e della gestione amministrativa delle posizioni contributive.

Sono altresì in corso di perfezionamento gli accordi con l'INPS per consentire alle aziende di effettuare i versamenti con il modello F24.

Daremo conto di tali sviluppi nei prossimi giorni.

Il primo versamento al Fondo della contribuzione ordinaria a carico delle aziende cadrà il prossimo 16 luglio.

A tale data, le imprese che applicano i contratti collettivi nazionali di lavoro dei servizi ambientali, Federambiente e Fise Assoambiente, dovranno versare, eccezionalmente, una doppia quota di contribuzione ordinaria trimestrale per il complessivo ammontare di € 85,00, comprensiva anche della quota dovuta alla data del 16 aprile 2014 e ancora non riscossa.

La contribuzione dovrà essere versata – come è noto – per ogni lavoratore dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato pieno o parziale, non in prova, compreso il personale apprendista.

Si ribadisce che la quota di contribuzione ordinaria di € 42,50 a dipendente ha misura trimestrale – non annuale o mensile – e che la periodicità del versamento é, analogamente, trimestrale: 16 aprile, 16 luglio, 16 ottobre, 16 gennaio di ogni anno.

Il versamento è posticipato, in quanto è riferito al trimestre immediatamente precedente.

A partire dal 16 ottobre 2014, avrà corso il normale versamento della quota di contribuzione ordinaria trimestrale di € 42,50 per dipendente.

Gli estremi del conto corrente bancario, sul quale le imprese dovranno versare al Fondo FASDA la contribuzione, sono quelli già resi noti per il versamento della contribuzione straordinaria “una tantum” di € 2,00 a dipendente, vale a dire:

**IBAN: IT 51 W 01030 03286 00000 1737071**

Come stabilito dal punto 9) del Protocollo 24.3.2014, si ricorda che il mancato versamento da parte dell’impresa, di quanto dovuto al Fondo FASDA a titolo di contribuzione straordinaria e ordinaria, configura la piena responsabilità in capo alla stessa impresa nei confronti del lavoratore dipendente per la perdita delle prestazioni previdenziali/assistenziali erogate dal Fondo.

Quanto alla misura del contributo cui assoggettare le somme in parola, come ha avuto modo di considerare la Corte di Cassazione, l’art. 2, comma 2, lettera f) del D.P.R. 30 maggio 1995, n. 797 (come riformulato dall’articolo 6 del decreto legislativo 2 settembre 1997 n. 314) ha escluso dalla base imponibile i contributi e le somme versate dai datori di lavoro – per obbligo di contratto collettivo – per le prestazioni di natura previdenziale e assistenziale, erogate da Enti bilaterali, aventi “carattere meramente eventuale e connesse al verificarsi di determinate situazioni pregiudizievoli”: (Cass. Civ., sez. lav., 10 maggio 2001, n. 6530).

Da tale esclusione, ad avviso del Fondo FASDA, discende l’assoggettamento sia della contribuzione straordinaria che di quella ordinaria al contributo di solidarietà del 10%.

Quanto all’inizio dell’erogazione delle prestazioni sanitarie nell’anno 2014, sarà cura del Fondo darne tempestiva notizia a medio termine.

\* \* \*

A queste prime indicazioni, sarà cura del Fondo farne seguire altre nei prossimi giorni, alla luce dell’ulteriore Protocollo tra le parti stipulanti e degli accordi e delle modalità operative che verranno definiti con la Compagnia prescelta.

Cordiali saluti.

Il Presidente  
(Gianfranco Grandaliano)  
